



COMUNICATO UFFICIALE N. 452 DEL 22 GENNAIO 2026

Consiglio federale n.5 – riunione del 22 gennaio 2026

DELIBERA N.221/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 146 del Regolamento Organico;
- considerata la delibera n.31/2025 assunta dal Presidente federale il 24 ottobre 2025 con la quale, su mandato conferito dal Consiglio federale con delibera n. 99/2025, ha provveduto a nominare la Commissione Tecnica di Controllo dal 1° novembre 2025 fino al 31 ottobre 2029;
- preso atto della lettera datata 7 gennaio 2026 con la quale il dott. Attilio Befera ha presentato le dimissioni dall'incarico di Presidente della Commissione stessa;
- ravvisata la necessità di procedere alla nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Controllo a norma del comma 2 dell'art. 146 R.O. sopracitato;
- ritenuti il dott. Raffaele Pagnozzi, attuale Componente della COMTEC, e la dott.ssa Rossana De Vito, i professionisti idonei, per competenza e conoscenza della materia tributaria e fiscale, a ricoprire il ruolo rispettivamente di Presidente e Componente della Commissione stessa;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

DELIBERA

- di nominare, con effetto immediato e fino al 31 ottobre 2029 il dott. Raffaele Pagnozzi e la dott.ssa Rossana De Vito, rispettivamente Presidente e Componente della Commissione Tecnica di Controllo, di cui si riporta di seguito la composizione aggiornata:

PRESIDENTE	Dott. Raffaele Pagnozzi
COMPONENTI	Dott. Stefano Contestabile
	Dott. ssa Rossana De Vito
SEGRETARIO	Dott. Roberto De Marco

DELIBERA N.222/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.48/2026, assunta dal Presidente federale in data 8 gennaio 2026, con la quale è stato prorogato al Sig. Andrea Capobianco il mandato di Commissario del Comitato Nazionale Allenatori sino alla riunione del Consiglio federale in programma il 22 gennaio p.v.;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.48/2026, assunta dal Presidente federale in data 8 gennaio 2026.

DELIBERA N.223/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.29/2026 assunta dal Presidente federale l'8 gennaio u.s. e ratificata nell'odierna riunione consiliare, con il quale è stato prorogato il mandato del Commissario C.N.A., Sig. Andrea Capobianco, sino alla riunione del Consiglio federale svoltasi in data odierna;
- preso atto della necessità di nominare il Presidente C.N.A., al fine di garantire la continuità direttiva ed operativa del settore, ed individuata nel Sig. Andrea Capobianco, già Commissario straordinario, la persona idonea a ricoprire tale ruolo;
- ritenuto di confermare come componenti del consiglio direttivo CNA i Sig.ri Giordano Consolini, Roberto di Lorenzo, Fabrizio Frates e Giovanni Piccin, facenti parte del Consiglio Direttivo uscente;
- acquisita per le vie brevi, la disponibilità del Signor Andrea Capobianco, a ricoprire il ruolo di Presidente CNA;
- acquisiti altresì, per le vie brevi, dei signori Giordano Consolini, Roberto di Lorenzo, Fabrizio Frates e Giovanni Piccin a ricoprire il ruolo di consiglieri C.N.A.;
- sentita la proposta del neo nominato Presidente CNA con cui chiede di poter prevedere l'istituzione di una figura del Coordinatore Territoriale CNA con funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo CNA;
- preso atto che il neo nominato Presidente CNA ha individuato nella persona di Elda Mercante la figura con le giuste competenze per ricoprire l'incarico di Coordinatore Territoriale CNA;
- acquisito il parere favorevole della signora Elda Mercante a ricoprire l'incarico di Coordinatore Territoriale CNA;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Consiglio Direttivo C.N.A., fino al 30 giugno 2026, come di seguito riportato:

Presidente: Sig. Andrea Capobianco

Componenti: Sig.ri Giordano Consolini, Roberto di Lorenzo, Fabrizio Frates e Giovanni Piccin

Di istituire la figura del Coordinatore Territoriale CNA con funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo CNA;

di conferire mandato agli uffici federali di adeguare il Regolamento CNA disciplinando la figura del Coordinatore Territoriale CNA;

di nominare la signora Elda Mercante Coordinatore Territoriale CNA fino al 30 giugno 2026.

DELIBERA N.224/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.3, assunta dal Presidente CIA il 22 gennaio 2026, con la quale, è stata proposta la nomina del Signor Mauro Pozzana a Presidente CIA del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del signor Luca Longo;

sentita la relazione del Vicepresidente CIA Gabriele Grandini;

acquisita per le vie brevi la disponibilità del sig. Mauro Pozzana, a ricoprire l'incarico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di nominare, fino al termine dell'a.s. 2025/2026, il sig. Mauro Pozzana quale Presidente CIA del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del sig. Luca Longo.

DELIBERA N.225/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di Convenzione pervenuta da parte di Susan G. Komen Italia APS (di seguito "Komen Italia"), avente ad oggetto la stipula di una Convenzione con la Federazione Italiana Pallacanestro per promuovere la tutela della salute e la prevenzione, con particolare attenzione alle patologie oncologiche femminili come il tumore al seno;

esaminato il protocollo di intesa tra Komen Italia e FIP che prevede il supporto della Federazione al fine di valorizzare il ruolo di Komen Italia nel sensibilizzare l'opinione pubblica circa la prevenzione di patologie oncologiche femminili, la tenuta di stili di vita sani e l'importanza della pratica sportiva per la salute;

ritenuto opportuno promuovere iniziative congiunte e sinergiche volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo dello sport come strumento rilevante di preservazione della salute e di prevenzione delle malattie oncologiche, rivolte in particolar modo a donne che vivono in contesti di disagio sociale e/o economico o appartenenti a categorie di rischio per i tumori al seno, con il fine di ridurre la diffusione di tali patologie;

ritenuta la proposta pervenuta da Komen Italia meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di approvare il testo della Convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e l'associazione Susan G. Komen Italia come di seguito riportato:

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Think Pink Italy ETS, già Susan G. Komen Italia (di seguito "**KOMEN ITALIA**") con sede in Roma, Circonvallazione Clodia 80/B – Codice Fiscale n. 06073831007, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Alba Di Leone

Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito "**FIP**") – con sede legale in Roma Via Vitorchiano 113 – P.IVA 01382041000 – in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Dott. Giovanni Petrucci, ivi domiciliato per la carica.

Di seguito, le "Parti"

PREMESSO CHE

- Komen Italia è un ente del Terzo Settore, nato nel 2000 come affiliato della organizzazione non-profit "The Susan G. Komen for the Cure" con sede negli Stati Uniti d'America, si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- Komen Italia opera da oltre 20 anni, in tutta Italia, per la lotta ai tumori del seno e per promuovere la tutela della salute femminile;
- in particolare, Komen Italia promuove e diffonde su tutto il territorio nazionale - in collaborazione con le principali istituzioni e le più importanti organizzazioni nazionali operanti in campo oncologico – i vari aspetti della prevenzione;
- l'assetto organizzativo di Komen Italia risulta capillarmente esteso sul territorio nazionale. Oggi, Komen Italia è presente in 6 regioni italiane (Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia, Basilicata e Campania) e opera in collaborazione con una vasta rete di associazioni "amiche" in oltre 100 città in tutta Italia;
- oltre a svolgere programmi propri, Komen Italia lavora costantemente per creare nuove sinergie. In particolare, FIP e Komen Italia hanno già collaborato in passato nell'ambito di varie iniziative di carattere sociale, con reciproca soddisfazione, aprendo la strada ad una partnership di più ampio respiro;
- La FIP è stata costituita nel 1921 allo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation International de Basketball (FIBA), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del CONI e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO);
- la FIP promuove la massima diffusione della pallacanestro anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali;
- la FIP ha fra i suoi obiettivi statuari la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione delle sostanze dopanti dei suoi tesserati e ritiene che la pallacanestro e lo sport siano strumenti fondamentali di tutela della salute e di sviluppo delle capacità fisiche delle generazioni presenti e future;
- la FIP sostiene e promuove i principi dettati dalla "Carta europea dello sport per tutti", adottata dal Consiglio d'Europa il 24 settembre 1976

CONSIDERATO CHE

- per il conseguimento delle attività statutarie, Komen Italia promuove ed attua una pluralità di iniziative. In particolare:

- la **“Race for the Cure”**: rappresenta l’evento simbolo di Komen Italia ed è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno nel mondo. La Race for the Cure è dedicata alle Donne in Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno, vere protagoniste del cambiamento culturale nell’approccio alla malattia. Con la loro speciale maglietta rosa, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, mandano un forte messaggio di incoraggiamento e di speranza alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia;
- la **“Carovana della Prevenzione”**: un Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che Komen Italia, in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, ha avviato dal 2017 per portare la prevenzione laddove arriva con più difficoltà. Grazie all’utilizzo delle sue Unità Mobili allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione, la Carovana è in grado di offrire esami clinico-strumentali utili non solo per la diagnosi precoce dei tumori del seno ma anche di altri tumori prevalenti nelle donne (tumori ginecologici e tumori della tiroide);
- la FIP, in considerazione del suo radicamento sul territorio e del valore mediatico della pallacanestro, ha ritenuto coerente con la sua missione attuare, in partenariato con altre realtà, politiche di sostegno ad iniziative di carattere sociale ed educativo;
- che è comune interesse delle Parti realizzare forme di collaborazione istituzionale tese a promuovere comuni iniziative nei settori di reciproca competenza, a sensibilizzare l’opinione pubblica sul significato dello sport quale rilevante strumento di preservazione della salute e di prevenzione della patologia oncologica.

Le Parti concordano quanto segue:

Art. 1) Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2) Oggetto, impegni e oneri delle Parti

Con il presente protocollo d’intesa le Parti, nel quadro delle rispettive competenze intendono sviluppare specifiche azioni comuni, mettendo in rete sistemi, competenze e responsabilità diverse, nonché contribuire alla realizzazione di programmi, progetti ed iniziative finalizzate ad accrescere il benessere dei cittadini, ad orientare gli stili di vita incentivando la pratica sportiva e la cultura della prevenzione oncologica, rivolgendosi, in particolar modo, a donne che vivono condizioni di disagio sociale od economico o che appartengono a categorie di rischio aumentato per i tumori del seno, con il fine di ridurre l’incidenza di tali patologie e migliorare la qualità della vita;

Con riferimento a quanto sopra, la partnership oggetto del presente Protocollo di Intesa si focalizzerà nell’ambito dei progetti “Race for the Cure” e di quelle attività volte alla promozione della prevenzione, fra cui la “Carovana della Prevenzione:

a) RACE FOR THE CURE

- la FIP concede il patrocinio alle Race for the Cure che si svolgono a Roma, Bari, Brescia, Bologna, Matera e Napoli;
- la FIP promuoverà la creazione di una squadra per iscriversi alla Race for the Cure di Roma composta dai suoi dipendenti e familiari per testimoniare, non solo in presenza ma anche a distanza, la propria vicinanza alle Donne in Rosa e per sostenere l’importanza della prevenzione. In ogni Race for the Cure ci sarà spazio per elaborare e realizzare attività congiunte in appositi spazi messi a disposizione dalla Komen Italia;

- durante la Race for the Cure di Roma, la Komen Italia offre alla FIP uno stand in cui svolgere attività di promozione istituzionale e la FIP allestirà un campo di gioco per promuovere il gioco della Pallacanestro con allenatori Federali;

b) ATTIVITA' di PROMOZIONE DELLA PREVENZIONE

- Ottobre è il mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno ed è quindi un momento ideale per mettere in pratica attività di sensibilizzazione in cui le Nazionali di Pallacanestro possono svolgere un ruolo importante, soprattutto per il target giovanile: sollecitare i giovani ad avere cura della propria salute seguendo sani stili di vita che prevedano sana alimentazione, movimento fisico, socializzazione e cura del proprio benessere psico fisico. Insieme si possono concordare durante l'anno iniziative di sensibilizzazione
- In occasione dei match della Nazionale femminile, le atlete scenderanno in campo indossando il ribbon di Komen Italia, simbolo della prevenzione dei tumori del seno, per tenere alta l'attenzione su questa tematica di forte importanza sociale;
- In occasione di altre iniziative (es. Race for the Cure e Villaggi della Salute), si possono concordare altre azioni di sensibilizzazione e di comunicazione social a sostegno della prevenzione

Art. 3) Durata

Il presente accordo ha la durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovato tramite atto scritto e firmato dai rispettivi rappresentanti legali o dai soggetti muniti da idonei poteri.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo dandone comunicazione scritta, da inviarsi tramite PEC ovvero tramite Raccomandata A/R, con preavviso di 2 (due) mesi.

Art. 4) Risoluzione

Il presente Protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei due contraenti dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi con lettera per posta raccomandata A.R. o tramite PEC da inviare presso la sede delle Parti.

Art. 5) Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del Protocollo, che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 6) Comunicazioni

Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC indirizzata a:

POSTACERTIFICATA@PEC.KOMENITALIA.IT per KOMEN

SEGRETERIA.FIP@PEC.IT per FIP

Art. 7) Codice Etico

La KOMEN dichiara di conoscere ed accettare il Codice Etico pubblicato sul sito istituzionale www.fip.it e si impegna ad uniformare il proprio comportamento nei rapporti con la FIP ai principi e alle disposizioni di detto Codice Etico, prendendo atto e accettando che l'eventuale inosservanza di detti principi e disposizioni costituisce grave inadempimento e legittima la Federazione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., a risolvere unilateralmente il presente accordo, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art.8) Trattamento e protezione dei dati personali

Le Parti riconoscono che i dati personali eventualmente scambiati tra le parti nella fase delle trattative, della stipula o dell'esecuzione del presente accordo sono lecitamente trattati dal destinatario in base all'art. 6.1.b del Regolamento (esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali), salva la possibilità di indicare diversamente, e si impegnano a conservare detti dati personali solo per il tempo strettamente necessario a perseguire tale finalità.

Art. 9) Utilizzo dei Marchi

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa, esercitando le proprie attività di promozione nel pieno rispetto delle finalità istituzionali, evitando di recare qualsiasi nocumento o pregiudizio, direttamente o indirettamente, all'immagine, ai marchi o ai loghi di ciascuna di esse.

In particolare, con il presente accordo non viene concesso ad alcuna Parte di fare uso del nome, dell'immagine o dei segni distintivi dell'altra. In ogni caso, nessuna comunicazione effettuata da parte di FIP o di Komen dovrà lasciare intendere o presumere l'esistenza di un rapporto di licenza, sponsorizzazione o similari tra FIP e Komen.

Art. 10) Disposizioni finali

Del presente Protocollo saranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare.

Per FIP

Dott. Giovanni Petrucci

Per KOMEN

Il Legale Rappresentante

Prof.ssa Alba Di Leone

Roma,

DELIBERA N.226/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio di Previsione 2026;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- considerato che il Bilancio di Previsione 2026 ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;

DELIBERA

- il Bilancio di Previsione 2026, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e che verrà trasmesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la successiva approvazione.

DELIBERA N.227/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.157/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARANI CARLO/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.31 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia MARANI CARLO/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.31 2025/26).

DELIBERA N.228/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.158/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VECCHI FEDERICO/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.39 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia VECCHI FEDERICO/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.39 2025/26).

DELIBERA N.229/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.159/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TONIATO LUCA/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.44 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia TONIATO LUCA /A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.44 2025/26).

DELIBERA N.230/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.160/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura E.N. DIARRA THIOUNE /A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.53 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod FIP 055773) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia E.N. DIARRA THIOUNE /A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.53 2025/26).

DELIBERA N.231/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista la propria delibera n.161/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FILIPPINI GIACOMO/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.57 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod FIP 055773) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia FILIPPINI GIACOMO/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.57 2025/26).

DELIBERA N.232/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista la propria delibera n.162/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura JASAREVIC BENJAMIN/SVINCOLATI ASD (fasc.5 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod FIP 054049) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia JASAREVIC BENJAMIN/SVINCOLATI ASD (fasc.5 2025/26).

DELIBERA N.233/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.163/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ODIGIE GIFT/SVINCOLATI ASD (fasc.6 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod FIP 054049) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ODIGIE GIFT/SVINCOLATI ASD (fasc.6 2025/26).

DELIBERA N.234/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.164/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI BIASO VINCENZO/SVINCOLATI ASD (fasc.18 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia DI BIASO VINCENZO/SVINCOLATI ASD (fasc.18 2025/26).

DELIBERA N.235/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.165/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura QUARTA SIMONE/SVINCOLATI ASD (fasc.48 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia QUARTA SIMONE/SVINCOLATI ASD (fasc.48 2025/26).

DELIBERA N.236/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.166/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SBEZZI RICCARDO/TRAPANI SHARK SRL (fasc.37 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia SBEZZI RICCARDO/TRAPANI SHARK SRL (fasc.37 2025/26).

DELIBERA N.237/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.167/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TRAPANI SHARK SRL(cod. FIP 050927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SOLINA SERGIO/TRAPANI SHARK SRL (fasc.38 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia SOLINA SERGIO/TRAPANI SHARK SRL (fasc.38 2025/26).

DELIBERA N.238/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.172/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CORONA VINCENZO/ASD FORTITUDO ANAGNI MMX ((fasc.34 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia CORONA VINCENZO/ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (fasc.34 2025/26).

DELIBERA N.239/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.173/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO A SPICCHI SSD ARL (cod. FIP 055528) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CAROE' FEDERICO/TERAMO A SPICCHI SSD ARL ((fasc.17 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO A SPICCHI SSD ARL (cod. FIP 055528) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia CAROE' FEDERICO/TERAMO A SPICCHI SSD ARL (fasc.17 2025/26).

DELIBERA N.240/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.174/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO A SPICCHI SSD ARL (cod. FIP 055528) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PERAZZETTI MARCELLO/TERAMO A SPICCHI SSD ARL ((fasc.22 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO A SPICCHI SSD ARL (cod. FIP 055528) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia PERAZZETTI MARCELLO/TERAMO A SPICCHI SSD ARL (fasc.22 2025/26).

DELIBERA N.241/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.175/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD CASTANEA BASKET 2010 (cod. FIP 052465) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SBEZZI RICCARDO/ASD CASTANEA BASKET 2010 ((fasc.36 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD CASTANEA BASKET 2010 (cod. FIP 052465) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia SBEZZI RICCARDO/ASD CASTANEA BASKET 2010 ((fasc.36 2025/26).

DELIBERA N.242/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.176/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD CASTANEA BASKET 2010 (cod. FIP 052465) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VALENTE SAMUELE/ASD CASTANEA BASKET 2010 ((fasc.40 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD CASTANEA BASKET 2010 (cod. FIP 052465) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia VALENTE SAMUELE/ASD CASTANEA BASKET 2010 (fasc.40 2025/26).

DELIBERA N.243/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.177/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD BASKET FEMMINILE VARESE '95 (cod. FIP 036138) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SANSOTTERA GAIA/ASD BASKET FEMMINILE VARESE '95(fasc.7 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD BASKET FEMMINILE VARESE '95 (cod. FIP 036138) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia SANSOTTERA GAIA/ASD BASKET FEMMINILE VARESE '95(fasc.7 2025/26);

DELIBERA N.244/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.178/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società POL..ASD CANUSIUM BASKET (cod. FIP 054836) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura STIPE JELIC/POL.ASD CANUSIUM BASKET (fasc.56 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società POL..ASD CANUSIUM BASKET (cod. FIP 054836) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia STIPE JELIC/POL.ASD CANUSIUM BASKET (fasc.56 2025/26);

DELIBERA N.245/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.179/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ROSETO ACADEMY SSD ARL (cod. FIP 054813) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VIS 2008 A.S.DIL/ROSETO ACADEMY SSD ARL (fasc.35 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ROSETO ACADEMY SSD ARL (cod FIP 054813) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia VIS 2008 A.S.DIL/ROSETO ACADEMY SSD ARL (fasc.35 2025/26).

DELIBERA N.246/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS ROMA 1960 (cod. FIP 055643) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MONTANO GIORGIO/VIRTUS ROMA 1960 (fasc.88 2025/26);
- visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS ROMA 1960 (cod. FIP 055643) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MONTANO GIORGIO/VIRTUS ROMA 1960 (fasc.88 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.247/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS ROMA 1960 (cod. FIP 055643) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MICHELON ALESSANDRO/VIRTUS ROMA 1960 (fasc.89 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS ROMA 1960 (cod. FIP 055643) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MICHELON ALESSANDRO/VIRTUS ROMA 1960 (fasc.89 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.248/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS ROMA 1960 (cod. FIP 055643) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FORTI ANDREA/VIRTUS ROMA 1960 (fasc.90 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS ROMA 1960 (cod. FIP 055643) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura FORTI ANDREA/VIRTUS ROMA 1960 (fasc.90 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.249/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RIZZO ALESSANDRA /ASD PALL.VIGARANO 2008 (fasc.78 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura RIZZO ALESSANDRA /ASD PALL.VIGARANO 2008 (fasc.78 2025/26).ù

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.250/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZANGARA GINEVRA /ASD PALL.VIGARANO 2008 (fasc.79 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura ZANGARA GINEVRA/ASD PALL.VIGARANO 2008 (fasc.79 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.251/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TINTORI MARGHERITA /ASD PALL.VIGARANO 2008 (fasc.80 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura TINTORI MARGHERITA/ASD PALL.VIGARANO 2008 (fasc.80 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.252/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD BASKET FEMM. VARESE (cod. FIP 036138) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FARAONI CHIARA/ASD BASKET FEMM.VARESE (fasc.64 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD BASKET FEMM.VARESE (cod. FIP 036138) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura FARAONI CHIARA/ASD BASKET FEMM.VARESE (fasc.64 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.253/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD BASKET FEMM.VARESE (cod. FIP 036138) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BAIARDO MARTINA/ASD BASKET FEMM.VARESE (fasc.71 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD BASKET FEMM.VARESE (cod. FIP 036138) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura BAIARDO MARTINA/ASD BASKET FEMM.VARESE (fasc.71 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.254/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MONTANO GIORGIO /SVINCOLATI ASD (fasc.66 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MONTANO GIORGIO/SVINCOLATI ASD (fasc. 66 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.255/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GIANNULLO EMANUELE/SVINCOLATI ASD (fasc.67 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura GIANNULLO EMANUELE/SVINCOLATI ASD (fasc.67 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.256/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società TERAMO A SPICCHI SSD ARL (cod. FIP 055528) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RICCI ANDREA/TERAMO A SPICCHI 2K20 SSD ARL (fasc.92 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TERAMO A SPICCHI SSD ARL (cod. FIP 055528) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura RICCI ANDREA /TERAMO A SPICCHI 2k20 SSD ARL (fasc.92 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.257/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD CASTANEA BASKET 2010 (cod. FIP 052465) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MULEVICIUS GINAS /ASD CASTANEA BASKET 2010 (fasc.82 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD CASTANEA BASKET 2010 (cod. FIP 052465) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MULEVICIUS GINAS /ASD CASTANEA BASKET 2010 (fasc.82 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.258/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società POLASD CANUSIUM BASKET (cod. FIP 054836) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARTE ACOSTA/POLASD CANUSIUM BASKET (fasc.59 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società POLASD CANUSIUM BASKET (cod. FIP 054836) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MARTE ACOSTA/POLASD CANUSIUM BASKET (fasc.59 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.259/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CONTINOLO LUIGI/ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (fasc.65 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CONTINOLO LUIGI/ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (fasc.65 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.260/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD BASKET FERENTINO 1977 (cod. FIP 054985) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BEDINI FERDI/SSD BASKET FERENTINO (fasc. 43 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD BASKET FERENTINO 1977 (cod. FIP 054985) fissando il termine del 24 febbraio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura BEDINI FERDI/SSD BASKET FERENTINO (fasc. 43 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.261/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

visto l'art. 161 del Regolamento Organico;

preso atto che l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati ha individuato un elenco di società sportive che presentano esposizioni debitorie nei confronti della FIP e/o dei Comitati Regionali per le causali e per gli importi risultanti dalle rispettive schede contabili, il cui mancato pagamento nei termini assegnati comporta la declaratoria di morosità e le ulteriori conseguenze previste dal citato Regolamento;

preso atto che l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati ha provveduto ad inoltrare regolare comunicazione alle suddette società ed ai rispettivi presidenti e/o rappresentanti legali e ai componenti del consiglio direttivo al fine di sollecitare il pagamento delle somme dovute in difetto rappresentando le conseguenze a termini di regolamento;

rilevato che le seguenti società:

055400 FARNESE PALLACANESTRO A.S.D.
050440 POL. DIL. ADRENSE
005263 A.S.D. SACILE BASKET
055662 PESCARA BK 2.0
055554 GROTTAMMARE BASKETBALL A.S.D.
055451 PALLACANESTRO S. AGATA 2019
008681 NOVA BASKET CIAMPINO
055508 CHIETI BASKET 1974 S.S.D. A R.L.
055163 ASD ORISTANO BASKET
007095 CORONA PLATINA S.S.D.R.L.
005832 A.S.D. PONZANO BASKET
055799 VALSUGANA BASKET S.R.L.
052764 FORMIA BASKETBALL S.S.D.R.L.
054808 AVELLINO BASKET CLUB ASD

non hanno provveduto ad adempiere entro il termine assegnato dall'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati;

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art.161 del Regolamento Organico lo stato di morosità delle seguenti società fissando il termine del 28.02.2026 per l'adempimento integrale dei propri obblighi verso la FIP:

055400 FARNESE PALLACANESTRO A.S.D.
050440 POL. DIL. ADRENSE
005263 A.S.D. SACILE BASKET
055662 PESCARA BK 2.0
055554 GROTTAMMARE BASKETBALL A.S.D.
055451 PALLACANESTRO S. AGATA 2019
008681 NOVA BASKET CIAMPINO
055508 CHIETI BASKET 1974 S.S.D. A R.L.
055163 ASD ORISTANO BASKET
007095 CORONA PLATINA S.S.D.R.L.
005832 A.S.D. PONZANO BASKET
055799 VALSUGANA BASKET S.R.L.
052764 FORMIA BASKETBALL S.S.D.R.L.
054808 AVELLINO BASKET CLUB ASD

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dal termine dell'anno sportivo 2025/2026.

Ai sensi dell'art.161 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.262/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.64 comma 8 dello Statuto Federale il quale prevede che: *“Le eventuali modifiche allo Statuto richieste dal C.O.N.I. o dall'autorità governativa, o le eventuali modifiche di carattere formale allo Statuto, saranno oggetto di esame e decisione del Consiglio federale senza necessità di convocazione di un'Assemblea Generale Straordinaria;*
- visto l'art.13bis del D.L.n.36/2021 e s.m.i. con il quale è stata istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, che si è insediata il 1° ottobre 2025;
- visto il comma 8 dell'art.13bis del D.Lgs 36/21 e s.m.i. a tenore del quale *“Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni.”*
- ravvisata la necessità di provvedere ad aggiornare lo Statuto Federale ed in particolare gli articoli 32, che disciplinano le sanzioni a carico delle società professionistiche, l'art.59 che disciplina i controlli sulle società professionistiche e l'art.60 nel quale è contenuto il riferimento al precedente art.59;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, l'art. 32, .59 e 60 dello Statuto Federale come di seguito indicato:

Art.32 - Compiti del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è l'Organo di gestione della Federazione e delibera su tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed incrementare il buon andamento della vita e dell'attività federale per tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea Generale e del Presidente federale.
2. Il Consiglio Federale, in particolare:
 - a) approva, entro il 30 novembre di ogni anno solare, il bilancio di previsione (budget) federale, previa definizione delle linee guida;
 - b) approva entro il 30 novembre di ogni anno solare le eventuali variazioni al bilancio di previsione (budget);
 - c) approva, entro il 30 aprile di ogni anno solare, il bilancio consuntivo d'esercizio;
 - d) interpreta ed attua le direttive dell'Assemblea Generale;
 - e) nella prima riunione successiva alle elezioni elegge nel suo seno i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
 - f) verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente federale;

- g) valuta i risultati sportivi conseguiti;
- h) vigila sul buon andamento della gestione federale;
- i) conferisce, su proposta del Presidente federale, le cariche federali non elettive e nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, i componenti degli Organi di Giustizia, della Procura Federale, della Commissione Federale di Garanzia, della Commissione Tesseramento e della Commissione Vertenze Arbitrali;
- j) delibera tutti i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto che assieme al Regolamento di Giustizia sono trasmessi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
- k) delibera eventuali modifiche ai Regolamenti di cui alla precedente lettera j). Le disposizioni regolamentari modificate in attuazione di specifiche norme di legge e dal C.O.N.I. entrano in vigore con effetto immediato;
- l) può concedere l'amnistia e l'indulto secondo i limiti previsti dal Regolamento di Giustizia e nel rispetto dei Principi di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.;
- m) delibera in merito alla determinazione delle regole relative all'organizzazione dei Campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione;
- n) delibera altresì, l'attribuzione, sulla base di considerazioni di merito sportivo, di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una o più Affiliate in luogo di quella destinataria di una sanzione sportiva, da parte del Giudice, che ne ha comportato la perdita;
- o) delibera in merito allo svincolo degli atleti;
- p) determina i modi di pubblicità dei provvedimenti e dell'attività federale, secondo criteri di economicità e tenendo anche conto degli eventuali progressi tecnologici;
- q) realizza i fini di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- r) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale di competenza, l'assegnazione ai Comitati Provinciali dell'Ufficio Tecnico per la gestione dei Campionati;
- s) definisce il sistema di deleghe centrale e territoriale, riferito anche alla gestione dei processi di acquisto e spesa a livello centrale e territoriale nel rispetto delle norme del presente Statuto e approva il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P. proposto dal Segretario Generale;
- t) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- u) delibera sulle domande di nuova affiliazione delle Affiliate, procedendo al loro riconoscimento ai fini sportivi. Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7 dello Statuto C.O.N.I.;
- v) provvede alla nomina ed alla revoca dei Delegati Regionali e Provinciali;
- w) nomina e revoca Commissioni e Commissari, determinandone le rispettive competenze;
- x) definisce le linee guida dei progetti da realizzare su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento, anche economico, dei Comitati Territoriali, verificandone l'uniforme applicazione;
- y) vigila sui Comitati Territoriali, sulla base del piano di "audit" predisposto annualmente dal Segretario Generale;
- z) approva il bilancio di previsione (budget), le sue variazioni e il bilancio consuntivo d'esercizio dei Comitati Territoriali dotati di autonomia amministrativo - contabile;
- aa) determina i fondi da attribuire agli Organi Territoriali anche con vincolo di destinazione per assolvere ai loro compiti;
- bb) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Territoriali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi;
- cc) provvede, per accertate gravi responsabilità di gestione ed amministrative, per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Territoriali, nominando un Commissario straordinario che dovrà provvedere a celebrare l'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni;
- dd) promuove la diffusione dello sport della pallacanestro a livello scolastico anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento riservati a docenti di ogni ordine e grado;
- ee) in caso di mancata ratifica dei provvedimenti assunti dal Presidente federale delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- ff) delibera su quant'altro non previsto nel presente articolo, nel rispetto dei principi generali dello Statuto e delle sfere di competenza degli altri Organi;

gg) assume i provvedimenti sanzionatori previsti dai Regolamenti federali nei confronti delle società affiliate sulla base dei pareri e delle segnalazioni ricevute dalla della “Commissione Indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche”, istituita ai sensi dell'art.13 bis del D.lgs n.36/2021 e s.m.i. e della Com.Te.C.

3. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo ed inoltre ogni qualvolta il Presidente federale lo ritenga opportuno o la convocazione sia stata richiesta, con atto scritto e motivato, da almeno la metà dei tredici componenti aventi diritto di voto.
4. Per la validità delle riunioni del Consiglio federale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri federali in carica.
5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio federale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio federale.
6. Le funzioni del Consiglio federale non sono delegabili.

Art. 59 – Le Leghe di Affiliate Professionistiche e Controllio sulle Affiliate Professionistiche

1. Le Affiliate che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti, che disputano il Campionato professionistico, formano una o più Leghe, quali Associazioni aventi il compito primario di coordinare l'attività delle Affiliate che ne fanno parte, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti federali e di indicare le linee programmatiche, organizzative e gestionali del proprio campionato, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio federale.
2. Conformemente alla legislazione vigente, ed allo solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le Affiliate professionistiche, sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, ai controlli svolti dalla “Commissione Indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche”, istituita ai sensi dell'art.13 bis del D.lgs n.36/2021, ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P. per delega e secondo le modalità e i principi approvati dal C.O.N.I.
3. Ai fini di cui al comma 2, gli obblighi posti a carico delle Affiliate professionistiche, nonché la disciplina relativa ai controlli ed i conseguenti provvedimenti sono stabiliti nel Regolamento Esecutivo Settore Professionistico.
~~Per i compiti di cui al comma precedente, la F.I.P. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, di una apposita Commissione denominata Commissione Tecnica di Controllo – Com.Te.C. – disciplinata nel Regolamento Organico.~~

Art. 60 – Le Leghe di Affiliate Dilettantistiche e Controllio sulle Affiliate Dilettantistiche

1. Le Affiliate alla F.I.P., partecipanti ai Campionati maschili e femminili dilettantistici e strutturati con fasi a carattere nazionale, possono liberamente associarsi e richiedere il riconoscimento alla F.I.P.
2. Tali Affiliate formano una o più Leghe, quali Associazioni aventi il compito di coordinare l'attività delle Affiliate che ne fanno parte nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti federali e di indicare le linee organizzative e gestionali dei propri Campionati nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio federale. In ogni caso gli Organi direttivi devono avere natura elettiva.
La F.I.P., con apposito Regolamento, indicherà i requisiti per ottenere il riconoscimento delle Leghe ed i motivi che potranno portare alla revoca del riconoscimento di tali Leghe.
3. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le Affiliate dilettantistiche possono essere sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P. Per tali compiti la F.I.P. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, della Commissione Tecnica di Controllo – Com.Te.C. – disciplinata nel Regolamento Organico. ~~di cui all'art. 59 comma 2.~~

DELIBERA N.263/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto il Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di atleti ed allenatori di pallacanestro, approvato con delibera n. 112 assunta dal Consiglio Federale in data 14 ottobre 2022 e successive modifiche e integrazioni;
- visto l'art. 2 comma 1 che recita: "Il Procuratore che ha ricevuto il mandato o l'incarico è l'unica persona fisica riconosciuta da FIP e FIBA per promuovere e tutelare gli interessi del proprio assistito";
- considerato che la FIBA non può essere obbligata al riconoscimento sulla base di una normativa federale;
- ravvisata la necessità di precisare l'operatività della norma esclusivamente in ambito FIP, depennando il riferimento a FIBA, così da evitare eventuali malintesi;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'art. 2 comma 1 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di atleti ed allenatori di pallacanestro come di seguito riportato:

Art.2 (del. n.68 C.F. 16/07/2011)

1. Il Procuratore che ha ricevuto il mandato o l'incarico è l'unica persona fisica riconosciuta da FIP ~~e FIBA~~ per promuovere e tutelare gli interessi del proprio assistito. Egli può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi.
2. È ammesso l'esercizio dell'attività di Procuratore in forma societaria e associata in conformità con le vigenti norme di legge purché il rappresentante legale sia un Procuratore regolarmente iscritto nel Registro. Copia dell'atto costitutivo, dello statuto, di eventuali modifiche agli stessi e dell'elenco degli amministratori e soci deve essere inviato alla Commissione nei 20 giorni solari successivi alla data di costituzione e di ogni variazione, pena il mancato riconoscimento di ogni operazione effettuata.

DELIBERA N.264/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 41/2025, assunta dal Presidente federale il 28 novembre 2025, con la quale è stata integrare la lista degli Osservatori Nazionali per il campionato di serie B nazionale maschile e A2 femminile, per l'anno sportivo 2025/2026, con il nominativo del Sig. Sergio Borroni per la stagione 2025/2026;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 41/2025, assunta dal Presidente federale il 28 novembre 2025.

DELIBERA N.265/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 44/2025, assunta dal Presidente federale in data 11 dicembre 2025, con la quale è stato nominato fino al termine della corrente stagione sportiva, il Sig. Corrado Isimbaldi quale Presidente regionale CIA del Comitato Regionale Lombardia;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n. 44/2025, assunta dal Presidente federale in data 11 dicembre 2025.

DELIBERA N.266/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 46/2026, assunta dal Presidente federale in data 8 gennaio 2026, con la quale sono stati nominati, per il corrente anno sportivo, i delegati provinciali CIA delle regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto, in sostituzione di quanto riportato con propria delibera n. 38/2025 assunta in data 4.11.2025;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n. 46/2026, assunta dal Presidente federale in data 8 gennaio 2026.

DELIBERA N.267/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.42/2025, assunta dal Presidente federale il 28 novembre u.s., con la quale la Società Basket Foxes SSDRL (Codice F.I.P. 010643) è stata autorizzata ad inserire in lista N ed a referto nel campionato di serie A2/F, in qualità di 1° assistente, il Sig. Dario Aramini (Tessera C.N.A. 032325) sino al 31 gennaio 2026;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.42/2025, assunta dal Presidente federale il 28 novembre u.s.

DELIBERA N.268/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.49/2026, assunta dal Presidente federale in data 9 gennaio 2026, con la quale, sulla base della richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro dell'11 dicembre 2025, è stata modificata la formula del play-in del Campionato di Serie A2 maschile prevista al Capitolo II dell'appendice delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2025/2026;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;
- considerata altresì la successiva richiesta di modifica della formula del Play in del Campionato di Serie A2 maschile di cui sopra presentata in data 13 gennaio 2026 dalla Lega Nazionale Pallacanestro;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.49/2026, assunta dal Presidente federale in data 9 gennaio 2026 apportando le ulteriori variazioni come di seguito evidenziato:

- di modificare il Capitolo II dell'appendice delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2025/2026 a pagina 6 come di seguito riportato:

• **Play-in** (Squadre classificate dall'8° al 13° posto):

o Primo Turno (gara unica in casa della meglio classificata):

- Gara a): 10° vs 13°
- Gara b): 11° vs 12°

o Secondo Turno (gara unica in casa della meglio classificata):

- Gara c): 8° vs Vincente gara b (determina l'8ª squadra per i Play-off)
- Gara d): 9° vs Vincente gara a (determina la 9ª squadra per i Play-off)

- di modificare il Capitolo II dell'appendice delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2025/2026 a pagina 8 come di seguito riportato:

Play in	
1°turno	Mercoledì 29 e Giovedì 30 aprile Il calendario delle gare sarà definito in base ad esigenze televisive RAI.
2° turno	Sabato 2 e Domenica 3 maggio Il calendario delle gare sarà definito in base ad esigenze televisive RAI

DELIBERA N.269/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.50/2026, assunta dal Presidente federale in data 9 gennaio 2026, con la quale con la quale, sulla base della richiesta della Lega Basket Femminile del 19 dicembre 2025, sono state modificate le formule e le date di svolgimento dei Campionati Nazionali Femminili, per avere a disposizione un numero maggiore di giornate di raduno e garantire un'adeguata preparazione alle atlete convocate con la Nazionale Senior per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma dall'11 al 17 marzo 2026;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.50/2026, assunta dal Presidente federale in data 9 gennaio 2026.

DELIBERA N.270/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 146 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto il Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026;
- vista in particolare la sezione 9 – punto 9.13, 9.14 e 9.15 del Manuale sopra citato;
- vista la sezione 10 – punto 10.5 lettere a) e b) del manuale sopra citato in cui sono previste le sanzioni per eventuali ritardi agli adempimenti previsti nel corso della stagione sportiva 2025/2026;
- considerato che entro la data del 17/11/2025 le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 a.s.2025/2026 avevano obbligo di presentare, tramite cloud federale, idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo di fine rapporto relativi alle mensilità di luglio-settembre 2025;
- visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo n.62 del 5 dicembre 2025 con cui, ad esito dei controlli effettuati, è risultato che la Società Blu Basket 1971 SD a.r.l (cod. FIP 001010), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2025/2026, ha adempiuto con 1 giorno di ritardo agli obblighi sopra descritti e previsti alla Sezione 9 rubricata "*Ulteriori adempimenti successivi. Controlli periodici della Com.Te. C. nel corso della stagione sportiva 2025/2026*" del Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026;
- preso atto della richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Blu Basket 1971 SD a.r.l (cod. FIP 001010), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2025/2026 con un'ammenda pari ad euro 2.000,00 da scontare nel Campionato a.s.2025/2026 per il ritardo evidenziato;
- vista la sezione 10 punto 5 del Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026 in cui è previsto che la Società Sportiva che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla Sezione 10, articoli 9 e 10 nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritenuta la richiesta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Blu Basket 1971 SD a.r.l (cod. FIP 001010), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2025/2026, un'ammenda pari ad euro 2.000,00, da scontare nell'a.s.2025/2026.

DELIBERA N.271/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 146 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto il Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026;
- vista in particolare la sezione 9 – punto 9.13, 9.14 e 9.15 del Manuale sopra citato;
- vista la sezione 10 – punto 10.5 lettere a) e b) del manuale sopra citato in cui sono previste le sanzioni per eventuali ritardi agli adempimenti previsti nel corso della stagione sportiva 2025/2026;
- considerato che entro la data del 17/11/2025 le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 a.s.2025/2026 avevano obbligo di presentare, tramite cloud federale, idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo di fine rapporto relativi alle mensilità di luglio-settembre 2025;
- visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo n.62 del 5 dicembre 2025 con cui, ad esito dei controlli effettuati, è risultato che la Società Pallacanestro Roseto SSD a.r.l (cod. FIP 055516), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2025/2026, ha adempiuto con 1 giorno di ritardo agli obblighi sopra descritti e previsti alla Sezione 9 rubricata "*Ulteriori adempimenti successivi. Controlli periodici della Com.Te. C. nel corso della stagione sportiva 2025/2026*" del Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026;
- preso atto della richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Pallacanestro Roseto SSD a.r.l (cod. FIP 055516), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2025/2026 con un'ammenda pari ad euro 2.000,00 da scontare nel Campionato a.s.2025/2026 per il ritardo evidenziato;
- vista la sezione 10 punto 5 del Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026 in cui è previsto che la Società Sportiva che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla Sezione 10, articoli 9 e 10 nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritenuta la richiesta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Pallacanestro Roseto SSD a.r.l (cod. FIP 055516), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2025/2026, un'ammenda pari ad euro 2.000,00, da scontare nell'a.s.2025/2026.

DELIBERA N.272/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 146 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto il Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026;
- vista in particolare la sezione 9 – punto 9.13, 9.14 e 9.15 del Manuale sopra citato;
- vista la sezione 10 – punto 10.5 lettere a) e b) del manuale sopra citato in cui sono previste le sanzioni per eventuali ritardi agli adempimenti previsti nel corso della stagione sportiva 2025/2026;
- considerato che entro la data del 17/11/2025 le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 a.s.2025/2026 avevano obbligo di presentare, tramite cloud federale, idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo di fine rapporto relativi alle mensilità di luglio-settembre 2025;
- visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo n.62 del 5 dicembre 2025 con cui, ad esito dei controlli effettuati, è risultato che la Società SSD a rl Pallacanestro Ruvodipuglia (cod. FIP 055759), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2025/2026, ha adempiuto con 5 giorni di ritardo agli obblighi sopra descritti e previsti alla Sezione 9 rubricata "*Ulteriori adempimenti successivi. Controlli periodici della Com.Te. C. nel corso della stagione sportiva 2025/2026*" del Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026;
- preso atto della richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società SSD a rl Pallacanestro Ruvodipuglia (cod. FIP 055759), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2025/2026 con un'ammenda pari ad euro 10.000,00 da scontare nel Campionato a.s.2025/2026 per il ritardo evidenziato;
- vista la sezione 10 punto 5 del Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026 in cui è previsto che la Società Sportiva che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla Sezione 10, articoli 9 e 10 nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritenuta la richiesta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

DELIBERA

di disporre a carico della Società SSD arl Pallacanestro Ruvodipuglia (cod. FIP 055759), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2025/2026, un'ammenda pari ad euro 10.000,00, da scontare nell'a.s.2025/2026.

DELIBERA N.273/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerata la propria delibera n. 114/2025 del 16 giugno 2025 con la quale sono stati definiti i contenuti del Comunicato Ufficiale “Contributi a carico delle Società non professionistiche” stagione sportiva 2025/2026;
- vista la delibera n.121/2025 assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2025 con la quale è stato integrato il documento sopracitato con la normativa relativa all'erogazione dei contributi a favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 e B maschile a.s.2025/2026;
- esaminata la nota della Lega Nazionale Pallacanestro del 5 dicembre 2025, con la quale propone di includere, nella disciplina della “Lista B”, anche gli atleti nati nel 2006; ciò in quanto, con l'acquisizione dello status di "Senior", agli stessi deve essere applicato il medesimo regime di punteggio già previsto per i nati nell'anno 2005;
- acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare i contenuti del Comunicato Ufficiale “Contributi a carico delle Società non professionistiche” stagione sportiva 2025/2026, per ciò che attiene al Capitolo 10 “Altri riconoscimenti”, come di seguito riportato:

.....Omissis.....

La lista B per le valutazioni relative alla stagione 24-25 è la seguente:

LISTA B	
Evento	Punteggio
1 - Foresteria (almeno 4 atleti residenti fuori provincia).	6 punti
2 - Responsabile settore giovanile [1]	6 punti
3 - Preparatore atletico settore giovanile [1]	6 punti - i punti sono assegnati anche se le iscrizioni a referto sono realizzate da più persone
4 - Fisioterapista settore giovanile [1]	2 punti - i punti sono assegnati anche se le iscrizioni a referto sono realizzate da più persone
5 – Tesseramento da 0 fino a 100 atleti giovanili [3]	3 punti
6 – Tesseramento da 101 fino a 150 atleti giovanili[3]	4 punti
7 - Tesseramento da 151 atleti giovanili [3] in poi.	6 punti

8 - Partecipazione campionato femminile di qualsiasi categoria Senior o giovanile, ad eccezione del campionato Open [2]	3 punti
9 - Impiego di atleti Under nati anno 2005 e seguenti eleggibili per la Nazionale con la media complessiva di: 15 minuti in 20 gare di campionato [4]	Serie A2 = 16 punti per 2007, 2008 E 2009 – 8 punti per 2005 e 2006 Serie B = 8 punti per 2007, 2008 E 2009 – 4 punti per 2005 e 2006
[1] Per questa figura sono necessarie almeno 25 iscrizioni a referto in campionati giovanili.	
[2] La partecipazione deve essere effettuata con atlete tesserate a titolo definitivo.	
[3] Per il computo degli atleti giovanili tesserati saranno presi in considerazione i soli atleti maschi tesserati a titolo definitivo al 30 giugno della stagione sportiva di riferimento per la Società, rientrano nel conteggio anche gli atleti prestati ad altra Società.	
[4] Le gare sono scelte prendendo in considerazione le 20 gare con maggior minutaggio	

DELIBERA N.274/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.45/2025, assunta dal Presidente federale in data 23 Dicembre 2025, con la quale sono state stabilite le norme della fase interregionale del Campionato Under 19 Maschile Gold per l'anno sportivo 2025/2026;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.45/2025 assunta dal Presidente federale in data 23 Dicembre 2025.

DELIBERA N.275/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 9 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale dello Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola;

considerato che i componenti dello Staff avranno il compito di controllo e verifica delle linee programmatiche del Settore sul territorio nazionale e ricopriranno il ruolo di docenti nelle attività di formazione e divulgazione dell'attività del minibasket;

preso atto delle proposte di nomina avanzate dal Tecnico federale d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket e Scuola effettuate sulla base delle riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di teorie e metodologie dell'insegnamento e dell'allenamento riferite specificatamente al Minibasket e alla Pallacanestro;

acquisita la disponibilità dei soggetti proposti a ricoprire l'incarico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per l'anno 2026, i seguenti componenti dello Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola:

- Angeli Jonathan
- Bagni Fabio
- Cremonini Maurizio
- Greco Mario
- Lagioia Andrea
- Regis Roberta
- Tenca Claudia
- Verde Giovanni

DELIBERA N.276/2026

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'art.10 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale del Coordinatore Tecnico Regionale;
<u>preso atto</u>	delle proposte di nomina dei Coordinatori Tecnici Regionali avanzate dal Responsabile del Settore Minibasket e Scuola d'intesa col Tecnico federale;
<u>acquisite</u>	per le vie brevi la disponibilità dei soggetti proposti a ricoprire l'incarico;
<u>ritenute</u>	le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per l'anno 2026, i seguenti Coordinatori Tecnici Regionali:

Abruzzo	Lagioia Andrea
Basilicata	Roberta Regis
Calabria	Antonino De Giorgio
Campania	Dario Mondini
Emilia Romagna	Jonathan Angeli
Friuli Venezia Giulia	Lucio Bortolussi
Lazio	Fabio Bagni
Liguria	Angelo Porro
Lombardia	Giovanni Verde/Claudia Tenca
Marche	Emanuele Borsella
Molise	Mario Greco
Piemonte	Baccarin Massimo
Puglia	Piergiuseppe Deserio
Sardegna	Salvatore Moro
Sicilia	Valeria Maria Puglisi/Salvatore Di Bianca
Toscana	Annalisa Breschi
Trentino Alto Adige	Arben Baftiri
Umbria	Lorenzo Negrotti
Valle d'Aosta	Maurizio Cremonini
Veneto	Valerio Salvato

DELIBERA N.277/2026

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'art. 11 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola nel quale si prevede la nomina annuale dei Docenti Territoriali Minibasket;
<u>considerato</u>	che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola il Docente Territoriale deve essere uno specialista con approfondite competenze sulle teorie e metodologie di comunicazione, di insegnamento e di allenamento riferite al Minibasket e alla Pallacanestro;
<u>ravvisata</u>	la necessità di provvedere alla nomina secondo quanto stabilito dall'art. 11 di cui sopra al fine di garantire il regolare svolgimento dei corsi istruttori sul territorio;
<u>viste</u>	le proposte di nomina avanzate dal Tecnico federale d'intesa con il Responsabile del Settore Minibasket;
<u>ritenuto</u>	opportuno nominare nel corpo docenti di ogni regione tutti i componenti dello Staff Tecnico Territoriale;
<u>ritenute</u>	le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di incaricare, per l'anno 2026, per la docenza dei Corsi Istruttori Regionali Minibasket le seguenti persone:

Regione Abruzzo:

Paolillo Roberto, Di Rocco Annamaria, Lagioia Andrea, Natali Piergiorgio

Regione Calabria:

De Giorgio Tonino, Olivadoti Antonio, Romeo Katia, La Fauci Santi, Vivino Esposito Silvia, Laganà Luca.

Regione Campania:

Mondini Dario, Nappi Antonio, Finamore Alessandra, Longobardo Pasquale, Pastore Mariacristina, De Rosa Matteo, Mirra Marco, Vajano Alessandro, Prestisimone Martina

Regione Emilia Romagna:

Serri Andrea, Raimondi Rossano, Giorgetti Maria Giovanna, Tonini Michele, Angeli Jonathan, Di Berardo Daniele, Gibertoni Gabriele, Aiello Claudia, Limonetti Giulia, Pezzoli Riccardo, Cilloni Simone

Regione Friuli Venezia Giulia:

Bortolussi Lucio, Desio Enrico, Brumatti Elisa, Cumbat Gabriele, Fornaro Mauro.

Regione Lazio:

Bagni Fabio, Fiori Tiziano, Mencattini Micol, Neri Alessio, D'Errico Claudio, Boggio Enrico, Valente Paolo, Arcesi Marcello, Lima Kevin

Regione Liguria:

Porro Angelo, Varaldo Pierpaolo, Arduino Ezio, Trotta Francesco, Albani Erika, De Mattei Francesca.

Regione Lombardia:

Verde Giovanni, Tenca Claudia, Squassabia Cesarino, Pinelli Gianfranco, Parigi Anna, Rossi Davide Palmiro, Grotto Martina, Rizzo Matteo, Crotti Fabio, Oldani Diego, Franciamore Filippo, Betti Emanuele, Magni Cristian, Losito Gabriele, Pistorello Giulia, Ciocca Federico

Regione Marche:

Borsella Emanuele, Ambrogi Anna, Latini Federico, Bruni Gianmarco

Regione Molise:

Capobianco Andrea, Greco Mario, Pirosanto Rita.

Regione Piemonte/ Valle d'Aosta:

Pio Loco Enrico, Prunotto Paola, Baccarin Massimo, Migliorini Luigi, Caputo Selena, Nasari Marco, Vialardi Simone, Daino Salvatore, Di Meo Luca, Giudici Jacopo

Regione Puglia/Basilicata:

Deserio Piergiuseppe, De Carlo Benedetto, Jacovelli Vito, Cito Gianfranco, Del Vecchio Angela, Leopizzi Lorenzo, Salinari Sebastiano, Di Pippa Cristina, Martinelli Ilaria.

Regione Sardegna:

Muroni Antonello, Moro Salvatore, Balдинu Chiara, Cappellini Sara, Botarelli Maria Chiara, Leone Lorenzo, Fidossi Alessandra

Regione Sicilia:

Puglisi Valeria, Sigillo Massimo, Vicari Alessandro, Vigilante Alessandra, La Cognata Crocifisso, Di Bianca Salvatore.

Regione Toscana:

Breschi Annalisa, Bergantini Giada, Bottari Michele, Cedolini Gianni, Venturini Piero, Biggio Paolo, Ierardi Andrea, Innocenti Marco, Bertoli Gianni, Sciatti Gianluca, Marangoni Giulia, Fulceri Filippo, Greco Borgognoni Alessandra

Regione Trentino Alto Adige:

Baftiri Arben, Lotti Matteo, Marabotti Matteo, Fravezzi Mattia

Regione Umbria:

Savoia Antonio, Negrotti Lorenzo, Ballerini Elena, Schisti Ilaria

Regione Veneto

Salvato Valerio, Pagnin Michela, Pan Alberto, Fornaro Mauro, Frigo Luca, Sessi Elena, Federico Antonio, Barcaro Laura, Sguotti Carlo, Guarini Riccardo

DELIBERA N.278/2026

Il Consiglio federale,

<u>vista</u>	la delibera n. 139/2025 assunta dal Consiglio federale nella riunione dell'8 Ottobre 2025 con cui sono stati stabiliti i termini dei Campionati Giovanili Regionali, le date di inizio e fine della fase Interregionale e della "Finale Nazionale" dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili per la stagione sportiva 2025/2026;
<u>visto</u>	che in occasione della Consulta dei Presidenti Regionali, svoltasi a Roma l'8 luglio 2025, il Responsabile del Settore Giovanile ha presentato l'assegnazione triennale dell'organizzazione delle finali nazionali dei Campionati Under 19, Under 17 e Under 15 Eccellenza Maschile e femminile;
<u>valutate</u>	le proposte dei Presidenti dei Comitati Regionali FIP, ricevute dal Presidente della Consulta, per l'organizzazione per i prossimi tre anni sportivi, incluso il presente, delle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili;
<u>ritenuto</u>	opportuno, ai fini organizzativi, procedere con le assegnazioni delle sedi delle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili per il prossimo triennio sportivo;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore Giovanile;

DELIBERA

di assegnare l'organizzazione delle Finali Nazionali "Gaetano Laguardia" dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili, per tre anni sportivi incluso il presente, come di seguito riportato:

Under 19 Eccellenza Maschile "*Trofeo Giancarlo Primo*"- Comitato Regionale Lazio

Under 17 Eccellenza Maschile "*Trofeo Claudio Monti*"- – Comitato Regionale Campania

Under 15 Eccellenza Maschile "*Trofeo Claudio Papini*"- – Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Under 19 Femminile "*Trofeo Vittorio Tracuzzi*"- - Comitato Regionale Lazio

Under 17 Femminile "*Trofeo Roberta Serradimigni*"- - Comitato Regionale Piemonte

Under 15 Femminile - Comitato Regionale Toscana

Assegnazione, per il solo anno sportivo in corso, organizzazione degli eventi in elenco:

Under 19 GOLD Maschile "*Trofeo Mario Delle Cave*"- - Comitato Regionale Sicilia

Under 14 femminile – Polisportiva Battipagliese

DELIBERA N.279/2026

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la proposta progettuale denominata "L'Easybasket a Scuola 2026" con cui si intende promuovere il gioco sport Easybasket nelle scuole primarie (6-11 anni) tramite attività svolte da un massimo di cento Società affiliate FIP presso plessi scolastici dislocati su tutto il territorio nazionale, come da progetto illustrato nel bando allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
<u>ritenuto</u>	opportuno identificare le cento Società affiliate che provvederanno a svolgere attività di promozione del gioco sport Easybasket presso plessi di scuole primarie secondo i principi definiti dal Settore Minibasket della FIP;
<u>considerata</u>	per quanto sopra espresso la necessità di approvare il testo del bando per l'identificazione delle cento Società e l'assegnazione del contributo per la promozione della Pallacanestro secondo il progetto federale approvato;
<u>vista</u>	la proposta del testo del bando avanzata dalla Segreteria del Settore Scuola della FIP;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole del Responsabile del Settore Scuola della FIP;
<u>ravvisata</u>	l'estrema urgenza a provvedere preso atto della necessità di rendere pubblico il prima possibile il bando per l'avvio della progettualità "L'Easybasket a Scuola";
<u>ritenuta</u>	la proposta del bando meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il bando del progetto “L’Easybasket a Scuola 2026” come di seguito riportato:

BANDO

L’EASYBASKET A SCUOLA 2026

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE A.S.D. AFFILIATE ALLA FIP PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI EASYBASKET IN AMBITO SCOLASTICO.

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 4 – Valutazione delle Candidature e graduatorie

Art. 5 – Modalità di erogazione del contributo

Art. 6 – Documentazione prevista per l’erogazione del contributo

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Il presente bando, emanato a seguito del riconoscimento di una progettualità riferita alla promozione della pallacanestro nella Scuola Primaria, autorizzato dal Consiglio Federale con delibera n. xx/2026 del 22 gennaio 2026 che si richiama integralmente, disciplina le finalità e le modalità di erogazione dei contributi conferiti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, con sede in Roma alla Via Vitorchiano 113, PART. IVA 01382041000 a Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla Federazione stessa.

Art.1 – FINALITÀ

La finalità del presente bando è la regolamentazione dei contributi messi a disposizione dalla Federazione Italiana Pallacanestro alle Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla Federazione stessa per un’attività volta a favorire la promozione della pallacanestro nella Scuola Primaria attraverso l'utilizzo dell'Easybasket nel periodo marzo/novembre 2026.

Art.2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione al presente bando è subordinata ai requisiti di seguito riportati:

- a. Regolare Affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro.

- b. Non avere lodi, bat pendenti con tesserati o affiliate alla FIP o pendenze di qualunque natura con la Federazione.
- c. Istruttore/i coinvolto/i nelle attività in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso e regolarmente tesserato/i (con Tessera Gare per l'a.s. 2025/2026 con la Società istante).

Il numero massimo di Società Sportive a cui verranno conferiti i contributi sarà di 100 con una ripartizione territoriale che terrà conto, in linea di massima, della percentuale di Società sportive presenti in ambito regionale.

Qualora non sia raggiunto il numero massimo di Società sportive sopraindicato la Commissione potrà completare l'assegnazione dei contributi sulla base delle valutazioni integrative di cui all'art.4 ultimo comma.

Art.3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione per l'assegnazione dei contributi (allegato 1) dovrà essere compilata in ogni sua parte e trasmessa via email entro e non oltre il **23/02/2026 deve diventare** all'indirizzo email settorescuola@fip.it tramite la email "SPES" della Società.

Alla domanda di presentazione deve essere allegata la dichiarazione di adesione della/e Scuola/e coinvolta/e nel progetto (allegato 2) con il/i nominativi dei tecnici coinvolti.

Art.4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIE

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione Giudicatrice composta dai Sigg.ri *Margaret Gonnella* Responsabile Settore Minibasket Scuola, *Maurizio Cremonini* Tecnico Federale, *Roberta Regis* Responsabile Tecnico del progetto, *Marco Gianlorenzi* Segreteria Settore Scuola della Federazione Italiana Pallacanestro.

I criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione Giudicatrice saranno i seguenti:

1. Istruttori Minibasket coinvolti nel progetto;
2. Partecipazione ai Trofei Minibasket provinciali e/o regionali per l'anno sportivo in corso;
3. Partecipazione ad attività promozionali del Settore Minibasket FIP

I punteggi attribuiti per ogni singolo criterio sono i seguenti:

1. Qualifica Istruttore:

se l'Istruttore Minibasket coinvolto ha la qualifica di Istruttore in Formazione verrà attribuito 1pt, se ha la qualifica di Istruttore Regionale verranno attribuiti 2pt, se invece ha la qualifica di Istruttore Nazionale verranno attribuiti 4 pt.

2. Partecipazione ai Trofei Minibasket:

se la Società sportiva partecipa per l'anno sportivo in corso ad almeno un trofeo minibasket provinciale o regionale verrà attribuito 1pt; se la Società partecipa per l'anno sportivo in corso ad almeno un trofeo minibasket provinciale o regionale femminile verrà attribuito 2pt.

3. Partecipazione ad attività promozionali del Settore Minibasket e/o Scuola: se la Società sportiva ha aderito al progetto Camminare Insieme nelle stagioni sportive precedenti e in corso, verrà attribuito 1pt; se la Società ha organizzato, di concerto e su certificazione del comitato regionale e/o provinciale competente clinic, corsi di aggiornamento, eventi o manifestazioni di minibasket nazionali, regionali o provinciali verrà attribuito 1pt.

4. Parità di punteggio in graduatoria:

la Commissione Giudicatrice, a parità di punteggio, potrà assegnare il contributo alle Società con sede in zone depresse o dove la pallacanestro è meno sviluppata sulla base di criteri oggettivi.

- Minor numero di Società Abilitate al Settore Minibasket Regione e/o Provincia;
- Minor numero di Mini Atleti/e tesserati per Società abilitate al Minibasket;
- Minor numero di Mini Atlete tesserate per Società abilitate al Minibasket;
- Minor numero di Trofei/Campionati Minibasket iscritti nella a.s. 2025/2026;

5. Qualora non siano assegnati nel numero massimo previsto i contributi disponibili (100) la FIP si riserva di riaprire i termini per acquisire nuovi progetti ovvero di incrementare proporzionalmente l'ammontare dei contributi da assegnare.

Art. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Federazione Italiana Pallacanestro ha determinato l'attribuzione di contributi da destinare a 100 Società sportive. Il contributo corrisponde a 30 ore di attività Easybasket nella Scuola Primaria per un corrispettivo economico totale pari a € 500,00 a Società.

I contributi verranno erogati in una soluzione unica al termine del progetto nella misura di 1 solo contributo per Società.

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'erogazione del contributo la Società Sportiva dovrà trasmettere al Settore Scuola della FIP entro e non oltre il 30 novembre 2026, tramite casella SPES all'indirizzo settorescuola@fip.it

- la scheda di presenza nella scuola degli istruttori ed insegnanti coinvolti (allegato 3)
- contratto ad hoc per il progetto in questione tra la Società Sportiva e l'Istruttore coinvolto (la Società Sportiva dovrà attenersi alle documentazioni e normative previste dalla riforma fiscale in ambito sportivo in vigore dal 1 luglio 2023)

- Art.7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati del presente bando è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni del regolamento UE 2016/679. Tutti i dati richiesti sono destinati alle operazioni finalizzate all'espletamento del procedimento rivolto all'assegnazione dei contributi. La resa dei dati è obbligatoria al fine della partecipazione all'assegnazione dei contributi. In caso di mancata presentazione dei dati o resa incompleta, consegnerà l'esclusione dalla selezione stessa.

L'informativa completa al trattamento dei dati personali è disponibile sul sito federale www.FIP.it

Il titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Pallacanestro, nella figura del suo rappresentante.

Domanda di partecipazione.

La Società Sportiva

Cod.FIP.....Spes.....

Regione Provincia Comune

CHIEDE

di poter accedere al contributo previsto per il Progetto l'EASYBASKET A SCUOLA specificando quanto segue:

• *Scuola coinvolta* Istituto Comprensivo.....
Plesso N° classi Comune
Prov.

• *Istruttore* Cognome Nome
Qualifica N° tessera

• *Istruttore* Cognome Nome
Qualifica N° tessera

• *Istruttore* Cognome Nome
Qualifica N° tessera

• *Istruttore* Cognome Nome Qualifica
N° tessera

• *Partecipazione* Categoria
Trofeo Minibasket Maschile

• *Partecipazione* Categoria
Trofeo Minibasket Femminile

• *Partecipazione* Nome iniziativa A.S. *a iniziative/eventi*
Settore Minibasket

Data Rappresentante legale della Società sportiva

Scheda Adesione Scuola al Progetto l'EASYBASKET A SCUOLA.

(da compilare in ogni sua parte con timbro della scuola e firma del Dirigente Scolastico)

Denominazione Istituto	
Indirizzo	
Plesso/i	
Indirizzo dei plessi	
Classi coinvolte	
Data e timbro	Firma del Dirigente Scolastico

Scheda di presenza degli Istruttori nel Plesso.

Nome del Plesso:	
Regione:	
Comune:	
Codice	

N.	Data	Istruttore	Classe	Firma Insegnante
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Data e timbro Scuola

Firma del Dirigente Scolastico

DELIBERA N.280/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la riunione di Commissione Giovanile Maschile svoltasi presso la sede federale in data 2 ottobre 2025, nella quale è emersa la necessità di formare una Commissione di Allenatori con esperienza di Settore Giovanile, al fine di proporre strategie tecniche per il miglioramento e la promozione dell'attività;
- vista la delibera n.210/2025 assunta dal Consiglio federale nella riunione del 24 Novembre 2025 con cui sono stati nominati i componenti della Commissione Allenatori di Settore Giovanile per il quadriennio olimpico 2025/2028;
- valutata la proposta pervenuta da Settore Giovanile di integrazione della Commissione sopra citata con la nomina, per il quadriennio olimpico 2025/2028, dell'Allenatrice Maria Buzzanca, che si occupa prevalentemente di attività femminile, effettuata sulla base delle riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di Attività Giovanile dell'Allenatrice individuata;
- preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Giovanile;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2025/2028, Maria Buzzanca quale Componente della Commissione Allenatori di Settore Giovanile.

DELIBERA N.281/2026

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- vista la delibera n. 146/2025 assunta dal Consiglio Federale in data 8 ottobre 2025 con la quale sono stati nominati i Componenti degli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) per l'anno sportivo 2025/2026;
- considerato che il Responsabile dell'Ufficio Gare del Comitato Provinciale di Varese, Sig. Carlo Lozza, è deceduto e pertanto vi è necessità di nominare un nuovo Responsabile per il detto Ufficio;
- preso atto della proposta pervenuta dal Comitato Regionale Lombardia, per la nomina del nuovo Responsabile dell'Ufficio Tecnico distaccato (Gare) per l'anno sportivo 2025/2026 del Comitato Provinciale di Varese;
- riscontrata la disponibilità dello stesso da parte del Comitato Regionale;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il nuovo Responsabile dell'Ufficio Gare del Comitato Provinciale di Varese per l'anno sportivo 2025-2026 (scadenza 30 giugno 2026) il Sig. Lunardi Loris; per l'effetto la nuova composizione dell'Ufficio è la seguente:

▪ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI VARESE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Lunardi Loris

Componenti: Fabio Giani

DELIBERA N.282/2026

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- visti in particolare gli articoli 38 e 39 del Regolamento Esecutivo Gare che disciplinano rispettivamente la figura del Dirigente accompagnatore e del Dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di Campo;
- vista la proposta presentata durante il Consiglio Federale del 24.11.2025 dal Consigliere Dott. Fausto Chirizzi, nella Sua qualità di Presidente del Settore Organizzazione Territoriale circa l'opportunità di attribuire la qualifica di "dirigente formato" per l'attività di dirigente accompagnatore e addetto agli arbitri, ad i componenti del Consiglio Federale, ai componenti del Consiglio Direttivo del SOT; al Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali Maschili e Femminili, al Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali Femminili ed al Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali Maschili;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Settore Organizzazione Territoriale meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di attribuire d'ufficio la qualifica di "dirigente formato" per l'attività di dirigente accompagnatore e addetto agli arbitri, ad i componenti del Consiglio Federale, ai componenti del Consiglio Direttivo del SOT, al Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali Maschili e Femminili, al Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali Femminili ed al Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali Maschili.

DELIBERA N.283/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l' art. 5 del Regolamento Sanitario;
- ravvisata la necessità di redigere l'elenco dei Medici dello Staff Sanitario dei Settori Squadre Nazionali per l'anno 2026;
- visti i nominativi proposti dal Medico Federale, Dott. Roberto Ciardo, per ricoprire tali incarichi;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;
- valutati positivamente i profili professionali proposti;

DELIBERA

di approvare l'elenco dei Medici dello Staff Sanitario dei Settori Squadre Nazionali per l'anno 2026 di seguito indicato:

MEDICI		
1	ANDRIGHETTI	MARTA
2	BARBIERI	ROBERTO
3	BERARDI	ALBERTO
4	BULGHERONI	ANDREA
5	CANELLI	GIACOMO
6	CIARDO	ROBERTO
7	CONTE	FRANCESCA
8	CORALLO	STEFANO
9	DUGHERIO	GIACOMO
10	FACCHETTI	SIMONE
11	GAUDENZI	GIANMARCO
12	GIORDANO	ENNIO
13	GIORGETTI	ANDREA
14	IGNOZZA	CARMELA
15	LANZANI	FRANCESCO
16	LAURENZO	MICHELA
17	LAVISCI	PIETRO
18	LOSCHIAVO	ALESSANDRA
19	MANES	STEFANIA
20	MAURANO	ATTILIO
21	MORRA	LORENZO
22	PARENTE	ALBINO
23	PINA	MATTEO
24	SARULLO	SILVIA
25	SENZAMENO	SANDRO
26	SUSTA	DAVIDE
27	RIGILLO	MARGHERITA
28	RIZZARDINI	JACOPO
29	TETTAMANTI	PIERGIUSEPPE
30	VICENTINI	SAVERIO
MEDICI-ORTOPEDICI		
31	ALBANELLI	STEFANO
32	BILLI	ANDREA
33	CORTINA	RAFFAELE
34	FABBRINI	ROBERTO
35	FRAINETTI	ANTONIO
36	GILDONE	ALESSANDRO
37	PECCHIA	STEFANO
38	SCREMIN	ALBERTO

DELIBERA N.284/2026

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la delibera n.2/2022, assunta dal Consiglio federale in data 15 luglio 2022, con la quale è stata formalizzata la figura del Referente Tecnico Territoriale “RTT” nell’ambito dell’organigramma del Settore Squadre Nazionali, rimettendo in capo al Settore Squadre Nazionali l’individuazione dei soggetti idonei, sentiti i Presidenti Regionali;
<u>ravvisata</u>	quindi la necessità di dar seguito, anche per il corrente anno, a quanto disposto dalla citata delibera provvedendo alla nomina dei Referenti tecnici territoriali, ai quali saranno affidati l’attività di reclutamento e monitoraggio degli atleti di interesse nazionale e il coordinamento delle attività sul territorio secondo le linee programmatiche del Settore;
<u>viste</u>	le proposte di nomina formulate dal Settore Squadre Nazionali, di concerto con i Presidenti dei Comitati Regionali FIP;
<u>acquista</u>	la disponibilità dai soggetti interessati di ricoprire tale ruolo e svolgere le relative attività;
<u>ritenute</u>	le proposte meritevoli di accoglimento;

D E L I B E R A

di nominare, fino al 30 settembre 2026, i seguenti Referenti tecnici territoriali:

Abruzzo

RTT femminile e maschile Giovanni Capisciotti

Basilicata

RTT femminile Vincenzo Bochicchio

RTT maschile Roberto Miriello

Calabria

RTT femminile Danilo Chiarella

RTT maschile Umberto Di Martino

Campania

RTT femminile e maschile Mariano Gentile

Emilia Romagna

RTT femminile Fabio Frignani

RTT maschile Davide D’Atri

Friuli Venezia Giulia

RTT femminile e maschile Alessandro Guidi

Lazio

RTT femminile e maschile Umberto Fanciullo

Liguria

RTT femminile Guido Griffanti

RTT maschile Stefano Ambrosini

Lombardia

RTT femminile Marino Mannis

RTT maschile Matteo Semoventa

Marche

RTT femminile Roberta Regis

RTT maschile Luca Pentucci

Molise

RTT femminile e maschile Domenico Sabatelli

Piemonte

RTT femminile Manuele Petrachi

RTT maschile Pietro Cardile

Puglia

RTT femminile Andrea Maggi

RTT maschile Dimitri Patella

Sardegna

RTT femminile Alberto Bonu

RTT maschile Nicola Pintonello

Sicilia

RTT femminile Maria Buzzanca

RTT maschile Simone D'Urso

Toscana

RTT femminile Stefano Tommei

RTT maschile Stefano Baggiani

Trentino Alto Adige

RTT femminile Massimo Romano

RTT maschile Manuel Raffaelli

Umbria

RTT femminile Francesco Piermarini

RTT maschile Andrea Sansone

Valle d'Aosta

RTT femminile e maschile Raffaele Romano

Veneto

RTT femminile Maria Giulia Pegoraro

RTT maschile Valerio Salvato

DELIBERA N.285/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.43/2025, assunta dal Presidente federale in data 28 Novembre 2025, con la quale è stato attribuito con decorrenza immediata il requisito della Formazione Italiana all'atleta Francesco Ceccatelli nato il 29.09.2006;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.43/2025, assunta dal Presidente federale in data 28 Novembre 2025

DELIBERA N.286/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.47/2026 assunta dal Presidente federale in data 8 Gennaio 2026 con la quale, in deroga al punto 47.1 comma 2 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2025-2026 è stato autorizzato l'impiego nel Campionato U17 Regionale dell'atleta Francesco Caciagli nato il 31.01.2009 con la Società ASD Pall. Grosseto Team 90 (cod. Fip 025508) e in deroga all'articolo 50 del Regolamento Esecutivo Gare, è stato autorizzato l'atleta Filippo Rosati nato il 05.12.2006 a partecipare al Campionato DR3 con la Società ASD Cus Pisa (cod. Fip 000384);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.47/2026 assunta dal Presidente federale in data 8 Gennaio 2026.

DELIBERA N.287/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminate le istanze presentate dalle Società in elenco in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;

visto l'art. 175 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico;

vista la relazione dell'Ufficio Affiliazioni con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti dell'art. 175 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di autorizzare il *cambio di assetto giuridico*, a norma dell'articolo 175 del Regolamento Organico, delle Società indicate nella tabella di seguito riportata:

CODICE	DENOMINAZIONE	DA	A	CAMP
000436	UNIONE SPORTIVA REGGIO EMILIA ASD	ANR	ASR	C/F
054110	ASD BASKET PIANI BOLZANO - BOZEN	ANR	ASR	C1
052289	UNIVERSAL BASKET 2010 ASD	ANR	ASR	U19S/M

22 gennaio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci